

COMUNE DI MANIAGO



**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale
(Legge 160/2019- articolo 1, commi 816-836 e 846-847)**

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 - Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Articolo 5 - Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Rinnovo, disdetta e anticipata rimozione.....	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	6
Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	6
Articolo 10 - Presupposto del canone.....	7
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	7
Articolo 13 - Definizione di insegna d’esercizio	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	8
Articolo 15 - Pagamento del Canone	8
Articolo 16 - Rimborsi e compensazione	9
Articolo 17 - Accertamento	9
Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	10
Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari	10
Articolo 20 - Riduzioni	11
Articolo 21 - Esenzioni	11
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	12
Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni	12
Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni	12
Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette	12
Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	12
Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 27 - Materiale pubblicitario abusivo	13
Articolo 28 - Riduzione del canone	14
Articolo 29 - Esenzione dal canone	14
Articolo 30 - Pagamento del canone.....	14
Articolo 31 - Norme di rinvio.....	14
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	15
Articolo 32 - Definizione di spazi ed aree pubbliche	15
Articolo 33 - Distinzione delle occupazioni.....	15
CAPO V – DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE E SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE .	15
Articolo 34 - Soggetti obbligati al pagamento del canone	15
Articolo 35 - Esenzioni	15
Articolo 36 - Concessione	16
Articolo 37 - Occupazioni abusive	17
Articolo 38 - Domanda per il rilascio della concessione.....	17
Articolo 39 - Pareri	18
Articolo 40 - Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione	18
Articolo 41 - Provvedimento di concessione	19
Articolo 42 - Obblighi connessi alla concessione.....	19
Articolo 43 - Uso della concessione	20
Articolo 44 - Rinnovo della concessione	20
Articolo 45 - Subentro nella concessione	20

Articolo 46 - Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione	20
Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	21
CAPO VI – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	21
Articolo 48 - Criteri per la determinazione del canone di concessione per l’occupazione di suolo pubblico	21
Articolo 49 - Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche	22
Articolo 50 - Durata dell’occupazione	22
Articolo 51 - Entità della concessione.....	22
Articolo 52 - Valutazione economica delle attività	22
Articolo 53 - Tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche	23
Articolo 54 - Tariffa per le occupazioni permanenti.....	23
Articolo 55 - Tariffe per le occupazioni temporanee	23
Articolo 56 - Occupazioni temporanee attività edilizia	23
Articolo 57 - Occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio	24
Articolo 58 - Trasferimento degli impianti a rete	24
Articolo 59 – Occupazione di sottosuolo e serbatoi.....	24
Articolo 60 - Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori.....	25
Articolo 61 - Funzionario responsabile	25
Articolo 62 - Attività di controllo	25
Articolo 63 - Sanzioni ed interessi.....	25
Articolo 64 - Rimborsi.....	26
Articolo 65 - Riscossione coattiva	26
CAPO VII – CANONE PER I MERCATI	26
Articolo 66 – Disposizioni di carattere generale.....	26
Articolo 67 – Soggetto passivo del canone dei mercati	27
Articolo 68 – Modalità di determinazione del canone dei mercati	27
Articolo 69 – Tariffa annua e giornaliera del canone dei mercati.....	27
Articolo 70 – Modalità di determinazione del canone dei mercati	27
Articolo 71 – Modalità di versamento del canone	27
Articolo 72 – Le indennità e le sanzioni amministrative	28
CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI.....	28
Articolo 73 - Concessioni in corso	28
Articolo 74 - Entrata in vigore	28

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.
4. Il Comune non ha predisposto il Piano generale degli impianti pubblicitari in quanto la L. 160/2019 lo prevede come obbligo solo per gli enti con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari, si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzati con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
 - c) Per l'esposizione dei seguenti mezzi pubblicitari: locandine; cartelli su cantieri edili inferiori a 4 mq. riferiti ad aziende o artigiani che operano all'interno del cantiere; cartelli temporanei in vetrina o nelle pertinenze dell'attività, non è dovuta l'autorizzazione, ma diventa implicita con la dichiarazione di inizio pubblicità e con l'attestazione di avvenuto pagamento.
 - d) Le locandine, prima di essere esposte devono essere vidimate con l'apposito timbro dall'ufficio preposto anche nel caso che non sia dovuto il canone.

Articolo 6 - Rinnovo, disdetta e anticipata rimozione

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.
2. La disdetta anticipata deve essere comunicata con atto scritto ed il mezzo pubblicitario rimosso secondo le prescrizioni previste dai commi successivi.
3. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone, ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedente autorizzata.
4. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
6. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
7. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
8. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
9. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Municipale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. È vietata, se non preventivamente autorizzata dal Comando di Polizia Municipale, la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, è sempre vietata l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia municipale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario (es. vetrine-tende), il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono.
3. Si intendono insegne d’esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell’esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade con aumento della tariffa per i mezzi ricadenti in categoria 1, come da tabella allegata al presente regolamento.
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa; da 300 cmq a mq. 6,00 è prevista la tariffa base derivante dall’applicazione dei coefficienti; per le superfici superiori è prevista la maggiorazione inserita nel tariffario.
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
 - e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15- Pagamento del canone

1. Il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione

o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone a carattere annuale va effettuato per la diffusione di messaggi pubblicitari in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno; qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 1.500,00 è consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile e il 31 luglio.

3. Per le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario, salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 lettera c del presente regolamento.

Articolo 16– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 17 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno o all'esterno di veicoli, compresi i camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè, nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata alla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzativa prevista per gli impianti fissi.
4. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art.203, comma 2 lettera q) del DPR 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti ed i divieti posti dal codice della Strada.
5. Sono soggetti al pagamento del canone, gli automezzi di proprietà di aziende di autonoleggio o leasing, che espongono il marchio dell'azienda. Tali mezzi non sono soggetti ad autorizzazione ma devono necessariamente provvedere alla dichiarazione di inizio esposizione al Comune dove ha sede l'attività o qualsiasi altra sua dipendenza.

Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone previsto dal tariffario stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa di cui al tariffario.
3. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nell'effettuazione e per

ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari, in base alla tariffa standard giornaliera di cui al tariffario.

4. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione si applica il canone in base alla tariffa di cui al tariffario.

Articolo 20 – Riduzioni

1. Per le seguenti tipologie di diffusioni pubblicitarie, qualora non già specificate nei precedenti articoli, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe standard:
 - a) per le diffusioni pubblicitarie, diverse da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti territoriali è prevista una riduzione del 50%;
 - b) per le diffusioni pubblicitarie, diverse da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, o spettacoli viaggianti e di beneficenza, o esposte in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, che contengano messaggi di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale, quote d'iscrizione o vendita di beni all'interno del mezzo pubblicitario è prevista una riduzione del 50%.

Articolo 21 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro e le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di esposizione;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, calcolati nella considerazione degli arrotondamenti previsti sul singolo manufatto di cui al precedente art.13;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi effettuata all'interno dell'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Si intendono mezzi pubblicitari anche i cartelli contenenti le descrizioni degli immobili intermediati e come tali assoggettati a canone con le modalità previste dall'art. 5 lettera comma 2 lettera c);
- j) i cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, che non contengano indicazioni relative ad agenzie od intermediari.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Maniago costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette

1. L'Amministrazione comunale può concedere a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 28 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, in presenza di sponsor o pubblicità;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 29 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Maniago e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e sul manifesto non compaia sponsor o pubblicità.

Articolo 30 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 31 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 32 - Definizione di spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati spazi ed aree pubbliche:
 - a) le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzate;
 - b) i tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
2. Non sono considerati, invece, spazi ed aree pubbliche i beni del patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del Codice Civile.

Art. 33 -Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in:
 - a) occupazioni permanenti quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad anni uno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad anni uno, anche se ricorrenti;
 - c) occupazioni abusive ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, indipendentemente dalla loro durata, rilevate con apposito verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:
 - a) occupazioni di suolo pubblico;
 - b) occupazioni di sottosuolo pubblico, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - c) occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, comprese quelle con cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune.

CAPO V - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE E SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Art. 34 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Soggetto tenuto al pagamento del canone è colui che occupa, in forza di regolare concessione o autorizzazione o di fatto, anche abusivamente, spazi ed aree pubbliche.
2. Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido al pagamento del canone gli altri occupanti.

Art. 35 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i passi carrabili;

- b) gli accessi carrabili o pedonali;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli enti regionali, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili al relativo canone ai sensi del presente regolamento capo II;
- e) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive ecc. prive di rilevanza economica;
- f) le occupazioni con tende, balconi, pensili e simili;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- i) le occupazioni effettuate con conduttori, cavi, canalette realizzate da privati;
- l) le occupazioni effettuate con bocche di lupo, griglie, tombini, lucernari e simili;
- m) l'occupazione derivante dalla realizzazione di interventi permanenti per l'efficientamento energetico dei fabbricati, compresa la realizzazione di cappotti esterni di isolamento, fino ad un massimo di 15 cm., fermo restando l'obbligo di autorizzazione da parte degli Uffici Comunali competenti;
- n) le occupazioni effettuate con pensiline, balconi e simili a carattere stabile;
- o) le occupazioni realizzate da e per soggetti con disabilità;
- p) l'applicazione di canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 art. 2 capo II del presente regolamento, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 36 - Concessione

1. Qualsiasi occupazione di spazi od aree di cui al precedente art. 33 è assoggetta ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. La concessione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Sono escluse dall'obbligo della preventiva concessione le occupazioni che non presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 2, ovvero le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
4. Sono esenti dall'obbligo della preventiva concessione le seguenti occupazioni per le quali, pur presentando le caratteristiche di cui al precedente comma 2, si considera sostitutiva l'apposita ricevuta numerata attestante l'avvenuto pagamento del canone:
 - a) le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal Comune a parcheggio a pagamento;
 - b) le occupazioni occasionali, di durata inferiore ad un giorno, effettuate dai veicoli ambulanti non titolari di concessione, previa autorizzazione dell'ufficio di Polizia Municipale;
 - c) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore ad un giorno previa apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio di Polizia Municipale o dal competente Servizio.

Art. 37 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni, diverse da quelle elencate ai commi 3 e 4 del precedente articolo, realizzate senza la concessione comunale e risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Municipale, sono considerate abusive. Dette occupazioni sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;
 - c) quelle rientranti nella fattispecie dell'art. 64, comma 2 del presente regolamento.
3. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma 1 del presente articolo, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
5. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica la predisposizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 38 - Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno trenta giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. L'originale della domanda di concessione, redatta in carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partiva IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetti diversi da quelli della lettera a), oltre ai dati sopra indicati devono essere riportate le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - d) l'ubicazione dell'area o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione. Le domande di occupazione a sviluppo progressivo per la realizzazione di reti tecnologiche da parte di Aziende erogatrici di pubblici servizi devono contenere la richiesta che la concessione temporanea, dopo il rilascio del regolare collaudo dei lavori, acquisisca la natura di concessione permanente;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - h) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3. La domanda dovrà essere corredata dall'autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
4. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti od informazioni.
5. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'ufficio competente, al fine di agevolare i richiedenti, predispone appositi moduli per la domanda di concessione.
7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alle esecuzioni di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.
In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale, direttamente, via fax o posta elettronica, entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo.
L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 39 - Pareri

1. Per le strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati, deve essere chiesto il preventivo nulla osta degli enti proprietari.

Art. 40 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria e la loro definizione.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è quello indicato nel Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.
3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area costituisce preferenza:
 - a) l'ordine di presentazione;
 - b) la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione per lo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione delle merci.
4. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) vi siano, qualora richiesti, i pareri favorevoli di cui all'articolo precedente;
 - b) che l'interessato abbia sottoscritto il disciplinare ed abbia versato:
 - le spese di istruttoria della domanda;
 - le spese di redazione del disciplinare stesso;
 - il canone, nella misura stabilita nel disciplinare stesso;
 - una cauzione in denaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone per le concessioni permanenti e per le occupazioni temporanee secondo quanto determinato con atto giuntale. Il versamento cauzionale infruttifero è vincolato al corretto rispetto di tutti gli obblighi imposti dall'atto di concessione in base ad una valutazione tecnica del rischio.
5. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio e al rinnovo della concessione, con esclusione delle domande di occupazione conseguenti ad attività edilizie ai sensi degli artt. 16, 16bis, 17, 18, 19 e 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di carattere tributario ed extratributario. In caso di negato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
- La causa ostativa opera anche quando la morosità riguarda: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la causa ostativa opera anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la richiesta o rinnovo, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta irregolare.

Art. 41 - Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione è emesso dal responsabile del servizio competente e consegnato al richiedente che lo dovrà conservare ed esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'art. 38, comma 2;
 - b) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione. Per le occupazioni temporanee per la realizzazione di nuove reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, dovrà essere disposto, qualora venga richiesto sulla domanda, che la concessione temporanea, in seguito al rilascio del regolare collaudo dei lavori, acquisisce automaticamente la natura di permanente;
 - c) la superficie o l'estensione lineare concessa, comprende tutte le eventuali occupazioni accessorie e/o strumentali. (Comprendono ad es., nel caso di occupazioni con attività commerciali, elementi di arredo o accessori quali fioriere, recinzioni, panchine ecc., escluse, comunque tende, sporgenze e simili);
 - d) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con particolare riferimento alle norme vigenti e ai regolamenti di polizia urbana e edilizia applicabili;
 - e) le scadenze e la misura dell'eventuale canone di concessione determinato secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo art. 42;
 - g) l'indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie in caso di mancato rispetto delle disposizioni della concessione.
3. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni.

Art. 42 - Obblighi connessi alla concessione

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della

concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) accettare gli aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dall'Amministrazione.

Art. 43 - Uso della concessione

1. Salvo i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione e dall'art. 45 del presente regolamento, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Art. 44 - Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può chiederne:
 - a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti;
 - b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee.
2. Il rinnovo o la proroga della concessione avviene mediante apposita richiesta scritta, contenente gli estremi della concessione in scadenza, da presentare negli stessi termini indicati all'art. 38, comma 1 del presente regolamento.

Art. 45 - Subentro nella concessione

1. Il diritto di concessione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che:
 - a) rimangano invariate le modalità di occupazione;
 - b) rimangano invariate le attività indicate nell'atto di concessione originario.
2. Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente concessione ai fini della modifica della titolarità.
3. Il Comune si riserva, comunque, di emettere nuovo provvedimento di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.
4. Il provvedimento di concessione per le occupazioni temporanee e/o per quelle permanenti legate a pubblici esercizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

Art. 46 - Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute che non rendono più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al Comune.
4. In tutte le ipotesi richiamate:
 - a) non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di concessione;
 - b) l'eventuale deposito cauzionale viene restituito, senza interessi e al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti ed eventuali spese sostenute, nei termini indicati nella concessione stessa, dopo la verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
5. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
6. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Art. 47 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone stabilito nell'atto di concessione entro i termini fissati dal successivo art. 60, comma 2;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

CAPO VI - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 48 Criteri per la determinazione del canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico

1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione degli spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro importanza, seguendo la classificazione disposta dal presente regolamento;
 - b) valutazione del beneficio economico conseguibile dal titolare della concessione;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) entità della concessione;
 - e) tariffa base determinata ai sensi del presente regolamento.

Art. 49 - Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali, gli spazi e le aree pubbliche sono classificate in due categorie, secondo il seguente elenco in relazione alla loro importanza:

CATEGORIA I

Vedasi elenco delle strade, degli spazi e delle altre aree, come da allegato 1 al presente Regolamento.

CATEGORIA II

Tutte le altre vie e piazze non pertinenti alla categoria 1.

2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.
3. I coefficienti, relativi alla classificazione di cui al comma 1, utilizzati per la determinazione del canone, sono indicati nel tariffario.

Art. 50 - Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è rilevata:
 - a) per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione;
 - b) per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva;
 - c) per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. La durata dell'occupazione è calcolata:
 - a) per le occupazioni permanenti in rapporto all'anno;
 - b) per le occupazioni temporanee in rapporto ai giorni ed alle ore, considerando per intero le eventuali frazioni di ora;
 - c) per le occupazioni abusive che vengono considerate in tutti i casi temporanee, sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 51 - Entità della concessione

1. L'entità della concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è espressa e determinata in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Art. 52 - Valutazione economica delle attività

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso coefficienti mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse

tipologie di occupazione, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività.

Art. 53 - Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al capo IV del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore delle nuove tariffe o entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione qualora differito.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 54 - Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa base esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Art. 55 - Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa base esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera frazionata per ventiquattro ore.

Art. 56 – Determinazione del Canone e riduzioni

1. Sono soggette al canone annuale o canone annuale forfettario le seguenti occupazioni permanenti:
 - a) impianti di pubblici servizi;
 - b) impianti e serbatoi sotterranei per attività commerciali;
 - c) installazioni pubblicitarie rilevanti superiori al metro quadrato fisse al suolo diverse dai cartelli indicatori delle sedi aziendali;
 - d) occupazioni generalmente temporanee di cui al punto seguente che si protraggono senza interruzioni oltre un anno.
2. Sono soggette al canone ordinario le occupazioni temporanee riferite a posizioni commerciali e di pubblico esercizio escluse le piccole occupazioni del commercio fisso fino a 2 mq.
3. Sono concesse riduzioni rispetto al canone ordinario nei seguenti casi:
 - a) ai pubblici esercizi ed esercizi commerciali per le occupazioni relative al periodo 1°ottobre/31 marzo è applicata una riduzione del 50% sulla tariffa ordinaria;
 - b) alle nuove attività imprenditoriali di commercio fisso o di pubblico esercizio, limitatamente al primo anno, è applicata una riduzione del 50% sulla tariffa ordinaria. Non rientrano in tale fattispecie agevolativa le trasformazioni di ragione sociale di imprese già in attività;

c) alle occupazioni per la realizzazione di opere edili e di manutenzione agli edifici e dagli immobili in genere (attività edilizia):

- riduzione del 50% per occupazioni di durata fino a 20 giorni;
- riduzione del 65% per occupazioni dal 21° al 180° giorno;
- riduzione del 50% per occupazioni dal 181° al 365° giorno;
- nessuna riduzione per occupazioni oltre il 365° giorno;

Per l'applicazione si farà riferimento alla durata effettiva dell'occupazione indicata nel provvedimento di concessione.

Al fine di determinare le riduzioni previste per l'attività edilizia, eventuali proroghe saranno cumulate alla richiesta originale.

Art. 57 - Occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente in € 1,50 per ciascun utente in base di quanto stabilito dal comma 831 dell'art. 1 Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. L'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti non può essere inferiore a €. 800,00.
2. Sulla medesima occupazione il canone determinato ai sensi del presente articolo non si sovrappone ad altri eventuali canoni.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documentazioni giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.

I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 58 - Trasferimento degli impianti a rete

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 57 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

Art. 59 – Occupazioni di sottosuolo e serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 articolo 1 Legge 160/2019 è ridotta ad $\frac{1}{4}$.
2. Se il serbatoio è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.
3. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore ai 3.000 litri. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui a primo periodo, è aumentata di $\frac{1}{4}$ per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Art. 60 - Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori

1. Per le concessioni permanenti, salvo quanto disposto dal precedente art. 53, la prima rata del canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate entro il giorno 10 gennaio dell'anno a cui si riferiscono.
2. Per le concessioni permanenti di importo annuo del canone superiore a €. 516,50, su richiesta del concessionario, può essere disposto un pagamento rateale, fino ad un massimo di quattro rate trimestrali, da versare rispettivamente per la prima rata al rilascio della concessione e per le rimanenti, nell'ordine susseguente, entro il giorno 10 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione, salvo quanto di seguito indicato:
 - a) per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) per le occupazioni abusive entro il giorno stesso in cui viene contestata la violazione.
4. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nel provvedimento di accertamento.

Art. 61 - Funzionario Responsabile

1. Con decreto Sindacale è designato un funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

Art. 62 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile del canone, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi, dispone il recupero dell'omesso pagamento del canone.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo del canone contestato;
 - b) interessi e sanzioni nelle misure indicate dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
 - c) modalità e termini entro i quali effettuare i pagamenti.
3. L'avviso di contestazione deve essere notificato al concessionario anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Art. 63 - Sanzioni ed interessi

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:

- a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data del verbale di contestazione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
 3. Per le occupazioni abusive di cui al precedente art. 37 si applica la sanzione pecuniaria pari al 100% del canone dovuto, fatto salvo quanto previsto in materia dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

Art. 64 - Rimborsi

1. Sulle somme dovute a titolo di rimborso del canone anticipatamente versato, spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che dovrà assumere la forma di richiesta scritta ad opera del titolare della concessione.
2. Il rimborso del canone avverrà limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.
3. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.
4. L'eventuale rimborso del deposito cauzionale e delle spese di rilascio della concessione sono regolate dal precedente art. 46.

Art. 65 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono rimosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. 13.04.1999, n. 112;
 - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui la R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

CAPO VII – CANONE PER I MERCATI

Art. 66 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al Dlgs 30/04/1992 n. 285.
3. Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al Capo I, articolo 1 del presente regolamento e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui a Capo II del Dlgs 15/11/1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al successivo articolo 69 comma 2, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013 n. 147.

Art. 67 – Soggetto passivo del canone dei mercati

1. Il canone di cui all'articolo precedente è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 68 – Modalità di determinazione del canone dei mercati

1. Il canone di cui al precedente articolo 66 è determinato dal Comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Art. 69 – Tariffa annua e giornaliera del canone dei mercati

1. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è stabilita con atto della Giunta Comunale.
2. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è stabilita con atto della Giunta Comunale.

Art. 70 – Modalità di determinazione del canone dei mercati

1. Il Comune applica le tariffe di cui all'articolo precedente comma 2 frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui articolo 66, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe.
2. Per le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Art. 71 – Modalità di versamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi secondo le modalità stabilite dal Comune tenuto conto delle norme in merito.

Art. 72 – Le indennità e le sanzioni amministrative

1. Ai fini del calcolo delle indennità e delle sanzioni amministrative, si applica l'articolo 63 del presente regolamento.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 - Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare.
2. Relativamente alle concessioni in corso, i periodi di proroga richiesti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del calcolo del canone, si intendono sommati ai periodi già concessi e nella determinazione del canone si farà riferimento alla migliore condizione favorevole per il concessionario.

Art. 74 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore terminata la pubblicazione della relativa delibera di adozione.

ALLEGATO 1

ELENCO CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI IMPORTANZA DEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE
--

CATEGORIA 1 – Zona centrale

Piazza Italia
Via E. Castellarin e giardino
Parcheggio retrostante il Municipio e area pretura ed ex carceri
Vicolo P. Amalteo
Via Roma
Piazza Trento
Via Colle fino incrocio con Via S. Francesco
Via S. Francesco
Via S. Rocco e zona giardino
Via S. Mauro
Parcheggio e are C.A.A.
Via della Stazione
Piazzale della Stazione Ferrov., area Piazzale e parcheggio Stazione Autocorriere
Via Fabio di Maniago
Via Regina Elena
Via Beato Odorico
Via Vittorio Emanuele (*)
Via Unità d'Italia fino all'incrocio con Via Zorutti (*)
Via del Cimitero
Via Dante Alighieri
Parcheggio e area scuole medie, scuole elementari, materne e asilo nido
Via Carducci
Via L. da Vinci
Piazzali e Parcheggi IPSIA
Complesso Vittoria
Via De Amicis
Via Virgilio
Via Monti
Via Manzoni
Via Piave
Via Umberto I
Largo San Carlo e giardini pubblici
Via Castello
Via Maestri del Lavoro
Piazza Nicolò di Maniago
Parcheggi Area Coricama

(*) Strade statali comprese nel Centro abitato se e in quanto soggette a canoni di competenza comunale.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PEDRON MASSIMO

CODICE FISCALE: PDRMSM73M01F7700

DATA FIRMA: 26/02/2021 10:03:38

IMPRONTA: 5566832C11012953AA97DF91B8E1B8D5635EF3CB36365B79A75D3FB0CD3F4F44
635EF3CB36365B79A75D3FB0CD3F4F44AB659AA70140DC05879E81423F9395C4
AB659AA70140DC05879E81423F9395C4E001BE24221F153CDD096AFCDAE75ED0
E001BE24221F153CDD096AFCDAE75ED0D5DBAECCECC202A6C39780D4DAE9032D2A